



# *Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*

**DELIBERA N.96/14/CSP**

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ  
TELERAMA S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA  
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE  
“TELERAMA”) PER LA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 20, COMMA 5,  
DELLA LEGGE 6 AGOSTO 1990, N.223  
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. PUGLIA N. 05-14/DIRCOR/MON2013/RP)**

## **L’AUTORITÀ**

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 23 settembre 2014;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 32/14/CONS;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 194/12/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Co.Re.Com*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai Co.Re.Com.*”, assunta dal Consiglio dell’Autorità in data 28 aprile 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 119 del 24 maggio 1999;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Puglia del 28 febbraio 2000, n. 3, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 333/09/CONS del 25 giugno 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al Co.re.com. Puglia;

VISTA la “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’articolo 3 dell’accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Puglia*”, di cui all’ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” e in particolare l’articolo 8, comma 2, dell’allegato A) alla delibera n. 353/11/CONS: “I soggetti di cui al comma 1 [titolari di un’autorizzazione....] conservano, la registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione dei programmi stessi. La registrazione deve consentire di individuare, per ciascun programma o porzione di programma, le informazioni relative alla data ed all’ora di diffusione”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### **1. Fatto e contestazione**

Il Co.Re.Com. Puglia, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, con nota del 18 febbraio 2013 (prot. n. 20130003161) invitava la società Telerama S.r.l., fornitore del servizio media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "*Telerama*" a fornire copia della registrazione dei programmi diffusi dalla citata emittente dal 10 al 16 febbraio 2013, conservata ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, munita di idonea segnalazione identificativa della data e dell'orario di diffusione.

In data 7 marzo 2013 la società Telerama S.r.l. provvedeva a consegnare al Co.Re.Com. Puglia copia delle registrazioni dei programmi richiesti risultata di pessima qualità audio/video, talvolta incompleta o deteriorata e non sempre corrispondente alle giornate oggetto di richiesta (il supporto magnetico contenente la presunta registrazione relativa al giorno 15 febbraio 2013 negli scarsi frammenti visibili è riferibile alla data del 23 novembre 2012).

Con atto in data 19 maggio 2014 (prot. n. 20140008823 del 20 maggio 2014) il Co.re.com. Puglia ha accertato l'irregolare conservazione da parte della Telerama S.r.l. della registrazione dei programmi trasmessi dall'emittente "*Telerama*" e con atto n. 05-14/DIRCOR/MON2013/RP del 20 maggio 2014 (prot. n. 20140009058 del 23 maggio 2014) ha contestato alla società sopra menzionata la violazione del disposto di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223 per irregolare tenuta della registrazione dei programmi.

### **2. Deduzioni della società**

La società Telerama S.r.l. non ha fatto pervenire alcuna memoria o scritto difensivo, né richiesta di audizione entro il termine assegnato di trenta giorni dal ricevimento del citato atto di contestazione n. 05-14/DIRCOR/MON2013/RP del 20 maggio 2014.

### **3. Valutazioni dell'Autorità**

Ad esito dell'istruttoria, il Comitato Regionale per le Comunicazioni Puglia ha ritenuto di confermare la violazione contestata ed ha proposto a questa Autorità, in data 31 luglio 2014, l'irrogazione nei confronti della predetta società di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia pure nel minimo edittale, pari a euro 516,00. Dalla documentazione in atti, si ritiene accoglibile la proposta del suddetto Co.re.com. con riferimento alla irregolare conservazione delle registrazioni della programmazione televisiva diffusa da "*Telerama*" nei giorni compresi tra il 10 ed il 16 febbraio 2013 poiché ad esito della valutazione della documentazione istruttoria si rileva dimostrata in atti dal monitoraggio effettuato dal Co.re.com. Puglia su delega dell'Autorità la violazione delle disposizioni contestate. L'errore tecnico che ha determinato la frammentarietà audio/video delle registrazioni inviate dall'emittente, infatti, non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguenziale non perseguibilità dell'illecito conseguente al detto errore,

incombendo, comunque, sull'esercente la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo di conservazione della registrazione integrale dei programmi televisivi diffusi con idonea segnalazione identificativa della collocazione temporale delle trasmissioni mandate in onda al fine sia di permettere la verifica del rispetto del periodo di tre mesi in cui è fatto obbligo alle emittenti di conservare le registrazioni, sia di confrontare i dati dell'emesso con le annotazioni da effettuare nel registro dei programmi ai sensi dell'articolo 8 della delibera n.353/11/CONS e consentire in tal modo all'Autorità - ed al Co.Re.Com. nell'esercizio delle attività ad esso delegate - di esercitare le funzioni di vigilanza di propria competenza.

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'articolo 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, diversamente dalla proposta del Co.re.com. Puglia, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.032,00 (euro milletrantadue/00), pari al doppio del minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

**A. Gravità della violazione**

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di lieve entità, considerato che il mancato adempimento di un obbligo posto dal legislatore, al fine di consentire l'esercizio da parte delle istituzioni competenti della vigilanza sul rispetto della disciplina dell'attività di diffusione radiotelevisiva, non comporta significativi indebiti vantaggi per la società agente.

**B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione**

La società in questione non ha documentato di aver adottato alcun comportamento in tal senso.

**C. Personalità dell'agente**

La società Telerama S.r.l., che non risulta aver cooperato all'attività istruttoria dell'Ufficio, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale deve essere supportata da strutture tecniche ed organizzative interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente e pertanto idonee a prevenire violazioni della specie contestata.

**D. Condizioni economiche dell'agente**

Le stesse, in considerazione del fatturato realizzato dalla predetta società nell'esercizio di bilancio 2012 pari ad euro 2.611.637,25 risultano tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata.

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), corrispondente al doppio del minimo edittale;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

### **ORDINA**

alla società Telerama S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale Telerama con sede in Lecce, via Domenico Delle Site n. 15 di pagare la sanzione di amministrativa di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223.

### **INGIUNGE**

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con delibera n.96/14/CSP*" ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n.96/14/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 23 settembre 2014

**IL PRESIDENTE**  
Angelo Marcello Cardani

**IL COMMISSARIO RELATORE**  
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
**IL SEGRETARIO GENERALE**  
Francesco Sclafani